



COMUNE DI MISILMERI

Area 7 "Polizia Locale"

Determinazione del responsabile del Servizio

N. 44/A7 del registro

Data 13/08/2020

Oggetto: Contratto di concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Misilmeri - Rep. n.4 del 23.08.2018 - Ditta CSosta di Cappello Rosario Biagio & C. SaS. Risoluzione contrattuale per grave inadempimento ed escussione della cauzione definitiva.

Il giorno 13/08/2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe La Barbera, nella qualità di Responsabile dell'Area 7 - Polizia Locale, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1065 del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- a seguito di espletamento di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n.50/2016, il Comune di Misilmeri ha affidato, giusta determinazione dell'Area Polizia Locale n. 11 del 29/03/2018. alla Ditta CSosta di Cappello di Rosario Biagio Cappello & C. SaS con sede in Comiso (RG) Via N.Sauro 35 la concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Misilmeri, per la durata di anni due;
- con determinazione n. 35/A7 dell'11/06/2018 si è proceduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- in data 23/08/2018 si è proceduto alla stipulazione del contratto di concessione n. 4 di Rep.. registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 11506 serie 1T del 13/09/2018, per un importo contrattuale di euro 467.025,30, oltre Iva, prevedendo l'obbligo in capo al concessionario di riversamento, con cadenza trimestrale in favore dell'Ente a titolo di compenso, del 50.01% degli incassi derivanti dal servizio;
- a seguito della stipulazione del contratto è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione di alcuni stalli di sosta per garantirne maggiore funzionalità, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 e 8 del D.lgs. n. 285/1992;
- pertanto in data antecedente all'inizio dell'esecuzione contrattuale e prima della consegna del servizio, in accordo con il concessionario risultante da scrittura privata del 26.09.2018, sono state concordate delle modifiche al numero degli stalli di sosta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.50/2016 e nei limiti di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d'onori, nonché ulteriori correttivi sulle modalità di esecuzione diretti ad assicurare una migliore gestione del servizio e alcuni adeguamenti ritenuti necessari per soddisfare l'interesse pubblico, senza che ciò incidesse sulla natura generale del contratto o ne determinasse un ampliamento dell'oggetto;
- in data 16.11.2018, il Comune procedeva alla consegna del servizio, giusto verbale prot. n.2524 Pm e 38452 di pari data, in occasione della quale il concessionario dichiarava di non avere difficoltà e dubbi, di essere edotto circa i suoi obblighi e di accettare detta consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna.

Dato atto che:

- in data 11.10.2019 veniva inviata, tramite Pec, nota prot. n. 33594 di diffida ad adempiere e costituzione in mora, con contestuale contestazione degli addebiti per

mancato versamento dal parte del concessionario del corrispettivo in ordine ai primi due trimestri del 2019;

- in riscontro a detta diffida, con note del 15/10/2019 e del 28/11/2019, il concessionario contestava la richiesta di pagamento, adducendo un presunto danno economico conseguente alle modifiche contrattuali sopra citate e invocando la risoluzione di diritto del contratto per un asserito inadempimento dell'Ente;
- in riscontro alle predette missive, codesto Ente con nota del 13/12/2019 inviata tramite Pec, confutava quanto dedotto dal concessionario e contestava una serie di inadempimenti contrattuali, ulteriori al mancato riversamento, già oggetto di diffida, preannunciando la rescissione del contratto;
- con nota del 16.12.2019 inviata tramite Pec, il concessionario in considerazione di detta nota comunicava la sospensione del servizio con decorrenza immediata.

Considerato che è risultato vano ogni tentativo esperito affinché il concessionario ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento fin qui tenuto è tale da compromettere l'interesse pubblico perseguito con il contratto in questione.

Ritenute totalmente infondate in fatto e in diritto le argomentazioni formulate dal concessionario circa presunti inadempimenti dell'Ente.

Accertati i seguenti inadempimenti contrattuali a carico del concessionario, già oggetto di espressa contestazione e diffida:

- mancato riversamento del compenso in favore dell'Ente fin dalla data di avvio del contratto (in violazione dell'art. 2 del contratto di concessione – art. 10 Capitolato);
- inosservanza del numero minimo degli ausiliari del traffico (in violazione dell'art. 9 del contratto di concessione – art. 9 Capitolato)
- installazione dei parcometri a distanza notevolmente superiore al massimo previsto (violazione dell'art. 7 del contratto di concessione – art. art. 3 Capitolato)
- mancato rifacimento annuale della segnaletica orizzontale (in violazione dell'art. 8 del contratto di concessione – art. 7 Capitolato).

Ritenuto che tutte le predette inadempienze, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono grave violazione degli impegni contrattuali da parte della CSosta di Cappello di Rosario Biagio Cappello & C. SaS, la quale è venuta indubbiamente meno in maniera reiterata a fondamentali impegni negoziali e in particolare all'obbligo di provvedere al riversamento dei corrispettivi in favore dell'Ente con conseguente danno alle finanze pubbliche.

Ritenuto che detti inadempimenti, in quanto gravi e reiterati, integrino la fattispecie legittimante la risoluzione di diritto del contratto prevista dall'art. 35, comma 1, lett. F) del Capitolato Speciale d'oneri richiamato dall'art. 17 del contratto di Concessione.

Dato atto che con nota prot. n. 1440/PM del 13/08/2020, inoltrata alla Compagnia di assicurazione, si è dato avvio al procedimento di escussione della polizza fideiussoria n. GL30 00A0739721 rilasciata a titolo di garanzia definitiva dalla Groupama Assicurazioni SpA – Agenzia la Porta Tiziana in data 20.06.2018.

Richiamato, inoltre, l'art. 32 del Capitolato speciale d'oneri il quale prevede che, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva, fatti salvi ulteriori danni subiti dalla stessa.

Visto l'art. 1456 del Codice civile rubricato "Clausola risolutiva espressa".

Visto l'art. 103 del D.lgs. n.50/2016.

Ritenuto doveroso, in ragione di tutto quanto sopra esposto e delle risultanze dell'iter procedimentale sopra descritto, procedere con la risoluzione di diritto, per grave e reiterato inadempimento contrattuale imputabile alla CSosta di Cappello di Rosario Biagio Cappello & C. SaS, del contratto di concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Misilmeri, n. 4 Rep del 23.08.2018 e della relativa scrittura privata di appendice del 26.09.2018.

Ritenuto, inoltre, di procedere all'integrale escussione della polizza fideiussoria n. GL30 00A0739721 rilasciata a titolo di garanzia definitiva dalla Groupama Assicurazioni SpA – Agenzia La Porta Tiziana in data 20.06.2018.

Ritenuto che il comportamento della CSosta di Cappello di Rosario Biagio Cappello & C. SaS costituisce grave illecito professionale e che conseguentemente codesto Ente escluderà dalle procedure di affidamento di contratti pubblici che saranno indette detto operatore, provvedendo alla segnalazione della presente risoluzione anticipata del contratto ad ANAC.

Attestato di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n.267/2000.

DETERMINA

ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.7/2019 per le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

1. **Di risolvere**, per grave e reiterato inadempimento contrattuale imputabile al concessionario, ai sensi dell'art.1456 C.C., dell'art.17 del contratto di Concessione e dell'art. 35 del Capitolato speciale d'oneri, il contratto di concessione del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento non custodito a mezzo di

parcometri elettronici e ausiliari della sosta nel territorio comunale di Misilmeri. n. 4 Rep del 23.08.2018 e della relativa scrittura privata di appendice del 26.09.2018, stipulati con la CSosta di Cappello di Rosario Biagio Cappello & C. SaS con sede in Comiso (RG) Via N.Sauro 35.

2. **Di procedere**, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n.50/2016, dell'art. 10 del contratto di Concessione e dell'art. 32 del Capitolato speciale d'onere, all'integrale escussione della polizza fideiussoria n. GL30 00A0739721 rilasciata, a titolo di garanzia definitiva del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, dalla Groupama Assicurazioni SpA Viale Cesare Pavese, 385 00144 Roma – Agenzia la Porta Tiziana in data 20.06.2018.
3. **Di ordinare** alla Compagnia di Assicurazioni Groupama Assicurazioni S.p.A. Viale Cesare Pavese, 385 00144 Roma di versare l'intera somma garantita sul c/c bancario intrattenuto dal Comune presso il Credito Valtellinese, Agenzia di Misilmeri IBAN: IT03Q0521643441000008901988 – BIC/SWIFT BPCVIT2S entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della nota di richiesta di Escussione Polizza fideiussoria.
4. **Di dare atto** che con successivo provvedimento verrà preso atto dell'avvenuta escussione della polizza indicata in oggetto, con imputazione del relativo importo nel bilancio di previsione 2020/2022.
5. **Di trasmettere** il presente atto in originale all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità connesse alla regolarizzazione del provvisorio di entrata dovuto all'incasso della polizza fideiussoria.
6. **Di comunicare** all'ANAC il presente provvedimento di risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento affinché si provveda all'iscrizione nel Casellario Informatico.
7. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area.
8. **Di comunicare** quanto sopra alla CSosta di Cappello Rosario Biagio & C. SaS.

Il Responsabile dell'Area 7
Dott. Giuseppe Barbera

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno . senza opposizioni o reclami.
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri. li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE